



Comune di Palau

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 DEL 19/02/2026

Oggetto: VALUTAZIONE DI IMPATTO (D.P.I.A.) SULLA PROTEZIONE DEI DATI TRATTATI NELLA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE, PREVISTA DAL R.G.P.D, REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (UE) N. 2016/679. PRESA D'ATTO.

L'anno **2026** addì **19** del mese di **febbraio** alle ore **17:05** nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta da **Francesco Giuseppe Manna** nella sua qualità di **Sindaco**.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti / assenti:

FRANCESCO GIUSEPPE MANNA	Presente
FABRIZIO ASOLE	Presente
FABRIZIO AISONI	Assente
PAOLA ESPOSITO	Presente in collegamento remoto sincrono in tempo reale.
GIULIA PARISI	Assente

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Maurizio Guadagno.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA

vista la proposta di deliberazione n° 2892 del 18/12/2025 avente ad oggetto: “VALUTAZIONE DI IMPATTO (D.P.I.A.) SULLA PROTEZIONE DEI DATI TRATTATI NELLA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE, PREVISTA DAL R.G.P.D, REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (UE) N. 2016/679. PRESA D'ATTO.”, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

considerato che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi;

DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate,

- di approvare la proposta di deliberazione n° 2892 del 18/12/2025 avente ad oggetto: “VALUTAZIONE DI IMPATTO (D.P.I.A.) SULLA PROTEZIONE DEI DATI TRATTATI NELLA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE, PREVISTA DAL R.G.P.D, REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (UE) N. 2016/679. PRESA D'ATTO.”, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione;

- di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito favorevole, uguale alla precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, con la seguente motivazione: atto propedeutico ai successivi adempimenti.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Proposta n. 2892 del 18/12/2025

Assessore competente:	
Settore competente:	Settore Affari Generali
Ufficio Proponente:	Settore Affari Generali
Responsabile:	MAURO PIGA

OGGETTO: VALUTAZIONE DI IMPATTO (D.P.I.A.) SULLA PROTEZIONE DEI DATI TRATTATI NELLA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE, PREVISTA DAL R.G.P.D, REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (UE) N. 2016/679. PRESA D'ATTO.

Premesso che:

- il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", che prevede:

Articolo 35 Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali. Una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi.

2. Il titolare del trattamento, allorché svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno.

3. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti:

a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;

b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; o

c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

4. L'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1. L'autorità di controllo comunica tali elenchi al comitato di cui all'articolo 68.

5. L'autorità di controllo [...]

7. La valutazione contiene almeno:

a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;

b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;

c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; e

d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

8. Nel valutare l'impatto del trattamento effettuato dai relativi titolari o responsabili è tenuto in debito conto il rispetto da parte di questi ultimi dei codici di condotta approvati di cui all'articolo 40, in particolare ai fini di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

9. Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti.



10. Qualora il trattamento effettuato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) o e), trovi nel diritto dell'Unione o nel diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento è soggetto una base giuridica, tale diritto disciplini il trattamento specifico o l'insieme di trattamenti in questione, e sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione di tale base giuridica, i paragrafi da 1 a 7 non si applicano, salvo che gli Stati membri ritengano necessario effettuare tale valutazione prima di procedere alle attività di trattamento.

11. Se necessario, il titolare del trattamento procede a un riesame per valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati almeno quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

- il Garante della Privacy ha emanato un "Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 - 11 ottobre 2018". In questo elenco sono previste le seguenti fattispecie:
 - ✓ *Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad "aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti dell'interessato".*
 - ✓ *Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono "effetti giuridici" oppure che incidono "in modo analogo significativamente" sull'interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l'utilizzo di dati registrati in una centrale rischi).*
 - ✓ *Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l'osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell'informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d'uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc.*
 - ✓ *Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull'esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull'ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell'interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti).*
 - ✓ *Trattamenti effettuati nell'ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell'attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8).*
 - ✓ *Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo).*
 - ✓ *Trattamenti effettuati attraverso l'uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi*



tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01.

- ✓ *Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche.*
- ✓ *Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l'incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment).*
- ✓ *Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse.*
- ✓ *Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento.*
- ✓ *Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell'attività di trattamento.* il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

visto:

- le Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dal Garante della Protezione dei Dati Personali il 29 gennaio 2020;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;

dato atto che:

- la funzione di Responsabile della protezione dei dati personali (R.P.D. / D.P.O.) è stata affidata alla Grafiche E. Gaspari S.r.l.;
- il Titolare, in collaborazione con il Responsabile della protezione dei dati personali, per il tramite di soggetti dotati di competenze professionali appositamente incaricati, ha coordinato l'attività dei responsabili dei trattamenti finalizzata alla predisposizione della "VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI TRATTATI NELLA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE, PREVISTA DAL R.G.P.D, REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (UE) N. 2016/679. PRESA D'ATTO.", **[ALLEGATO 1]**;
- questo provvedimento, in quanto norma di organizzazione del Comune, costituisce una presa d'atto di quanto fin qui predisposto dagli uffici, d'intesa con il R.P.D.;
- questo documento che qui si approva ha anche un contenuto programmatico di indirizzo, di cui tenere conto nell'adozione degli strumenti di programmazione finanziaria e gestionale di questo ente;
- questo ente, con deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 21/12/2022, ha approvato un **registro dei trattamenti dei dati personali**, aggiornato da ultimo con deliberazione di Giunta comunale n.71 del 15/07/2025;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di prendere atto della redazione della "VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI TRATTATI NELLA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE, PREVISTA DAL R.G.P.D, REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (UE) N. 2016/679. PRESA D'ATTO." **[ALLEGATO 1]** e di approvarne i contenuti;



2. di disporre che la compilazione e l'aggiornamento periodico delle varie parti della "Valutazione di impatto", coordinata dal Responsabile della protezione dei dati personali, sarà effettuata dai responsabili dei servizi a cui i dati afferiscono per le parti di propria competenza;
3. di inviare copia della Valutazione di impatto al R.P.C.T – responsabile prevenzione corruzione e trasparenza. affinché ne tenga conto nella predisposizione dell'aggiornamento del Piano, specie nella sezione riservata alla trasparenza;
4. di inviare copia della Valutazione di impatto ai responsabili dei settori e al Nucleo di valutazione, affinché ne tengano conto nella predisposizione degli strumenti di programmazione e di gestione della performance;
5. di disporre la pubblicazione della "Valutazione di impatto" in un'apposita sotto-sezione di Amministrazione Trasparente, da creare nella sezione "**Altri Contenuti**", fin quando l'ANAC o/e il Garante della privacy non daranno altre eventuali e diverse indicazioni;
6. di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito favorevole, uguale alla precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, con la seguente motivazione: atto propedeutico ai successivi adempimenti.

Redattore: MAURO PIGA



Comune di Palau

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Francesco Giuseppe Manna

Documento firmato digitalmente

Il Segretario Generale

Maurizio Guadagno

Documento firmato digitalmente